

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00251/2022REG.PROV.COLL.  
N. 00318/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Rosaria Tenneriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ente Autonomo **Parco** Nazionale D'**Abruzzo** Lazio e Molise, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'**Abruzzo** (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti, concernente l'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale l'Ente **Parco** Nazionale D'**Abruzzo** Lazio e Molise disponeva la demolizione di 71 casette in legno, non infisse al suolo, realizzate all'interno dell'area protetta in difetto del prescritto nulla osta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Autonomo **Parco** Nazionale **D'Abruzzo** Lazio e Molise;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Marco Poppi;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. -OMISSIS-, gli odierni appellanti impugnavano innanzi al Tar **Abruzzo** – L'Aquila, l'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale l'Ente **Parco** Nazionale **D'Abruzzo** Lazio e Molise (di seguito Ente **Parco** o amministrazione) disponeva la demolizione di 71 casette in legno, non infisse al suolo, realizzate all'interno dell'area protetta in difetto del prescritto nulla osta.

A sostegno della pretesa illegittimità della misura impugnata, allegavano di aver ottenuto dal Comune di Pescasseroli l'autorizzazione al "*parcheggio di manufatti precari in legno e ferro o altro materiale dotati di meccanismi di rotazione*" e che gli stessi erano liberamente allestiti sul terreno ai sensi della L.R. 16/2003.

Il Tar adito respingeva il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- che l'appellante impugnava con appello depositato il 14 gennaio 2021.

All'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2021, con ordinanza n. -OMISSIS-/21, veniva accolta l'istanza cautelare "*ai soli fini della sollecita fissazione del merito, ai sensi dell'art. 55, decimo comma c.p.a.*" respingendo "*l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata*".

L'Ente **Parco** si costituiva in giudizio il 25 agosto 2021 confutando le avverse doglianze e sostenendo la legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2021, la causa veniva decisa.

Ai fini di un corretto inquadramento della presente fattispecie, si evidenzia che il camping all'interno del quale venivano installati i 71 manufatti oggetto

di contestazione, ricade in Zona omogenea E3 – Ambito di interesse agricolo-paesaggistico (classificazione del PRG del Comune di Pescasseroli all'epoca vigente).

La situazione di abusività della struttura costituiva oggetto di una pluralità di procedimenti penali (n. 8, esaustivamente elencati alle pagine 2 e 3 della memoria difensiva dell'amministrazione) all'esito dei quali, sebbene nella quasi totalità dei casi (7 su 8) intervenisse la declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, trovava conferma l'illiceità delle opere in dette sedi contestate (Pretura di Castel di Sangro, n. -OMISSIS- R.G.).

Alcuna di dette opere veniva successivamente sanata: situazione che determinava l'iniziativa provvedimento dell'Ente **Parco** oggetto di impugnazione in primo grado, ritenuta legittima dal Tar **Abruzzo** con la sentenza oggetto del presente appello.

Detta misura, veniva adottata ai sensi dell'art. 29 della L. n. -OMISSIS-/1991, “*Legge quadro sulle aree protette*”, sul presupposto del difetto del Nulla Osta dell'Ente **Parco** prescritto dal precedente art. 13 per la realizzazione all'interno dell'area protetta di “*interventi, impianti ed opere*”.

Con il primo motivo, gli appellanti deducono “*travisamento di fatto e violazione di legge*” e “*contraddittorietà della sentenza*”.

Gli appellanti premettono che, relativamente a detti manufatti, il Sindaco di Pescasseroli concedeva l'autorizzazione n. -OMISSIS- con cui veniva assentito “*il parcheggio di manufatti precari in legno e ferro o altro materiale dotati di meccanismi di rotazione*” e che la proprietà della struttura provvedeva unicamente all'assegnazione in uso temporaneo a terzi delle piazzole per lo stazionamento delle *mobil home*.

In ogni caso, precisano che detti manufatti, in quanto “*allestimenti mobili*” non stabilmente ancorati al suolo, ai sensi della L.R. n. 16/2003 non necessiterebbero di alcun titolo abilitativo.

A sostegno della tesi esposta invocano i contenuti dell'Ad. plen. n. 17 del 27 luglio 2016 che avrebbe “*ben esplicitato ... quali siano le ipotesi di “costruzioni” di*

*per sé vietate e per l'effetto necessitanti di parere favorevole del Parco*'.

Detta pronunzia, a parere degli appellanti, avrebbe chiarito come nell'ambito territoriale in questione sarebbe inibita la sola possibilità di realizzare *“nuove costruzioni e trasformazione di quelle esistenti, di mutamenti dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”*, nonché, vietate *“le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e al loro habitat”*.

Gli appellanti ritengono, quindi, che, avuto riguardo ai contenuti della L. n. - OMISSIS-/1991 ed alla richiamata Adunanza plenaria, gli *“impianti e/o opere”* oggetto di contestazione con gli impugnati provvedimenti *“sarebbero da ravvisarsi nell'esistenza di reti tecnologiche a servizio delle citate mobil home”*.

Gli appellanti deducono ulteriormente che l'amministrazione avrebbe errato nell'individuazione del contesto normativo conferente al caso di specie atteso che la richiamata fonte statale non potrebbe trovare applicazione relativamente all'intervento contestato.

A sostegno dell'affermata inapplicabilità della L. n. -OMISSIS-/1991 e della dedotta erroneità del richiamo alla stessa operato dal Tar, gli appellanti affermano che, *“senza volere in nulla riprendere le lezioni universitarie concernenti la natura di tale tipologia di fonte normativa”*, la legge quadro si limiterebbe a dettare le norme di principio cui dovrà uniformarsi la successiva disciplina attuativa.

Richiamano a tal proposito l'art. 12 della fonte normativa statale laddove prevede che *“la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente **parco**”* venga perseguita attraverso la predisposizione di un *““piano” particolareggiato che renda concretamente la disciplina di raccordo tra i vari enti che sullo stesso insistono e di coordinamento delle loro attività”*, al momento non ancora adottato. Ciò comporterebbe, nelle more, l'applicazione della disciplina di cui alla L.R. n. 16/2003 *“ai cui dettami risultano pienamente ossequiose le n. 71 mobil home oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata”*.

La sentenza del Tar sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui *“ammette la natura di tali mobil home e la loro conformità alla Legge Regionale n. 16/03 (cfr. pag. 5) con ciò riconoscendo che le stesse non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione amministrativa quali un permesso di costruire e/o un diverso titolo abilitativo di natura edilizia”* pervenendo successivamente alla conclusione che *“le stesse necessitano sic et simpliciter, per il solo fatto di “esistere”, di nulla osta del Parco”*.

Il motivo è infondato.

Deve *in primis* affermarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina contenuta nella più volte richiamata legge quadro smentendo, in particolare, la tesi della parte appellante per la quale il provvedimento integrerebbe una disciplina di principio la cui attuazione è subordinata all'adozione del piano di cui all'art. 12 della medesima fonte.

L'art. 13 della L. n. -OMISSIS-/1991 stabilisce che *“il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”*.

La finalità dell'istituto, come già chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 24 settembre 2016, n. 9) è rinvenibile nella necessità di verificare la compatibilità con la tutela dell'area naturale protetta degli interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere.

L'imprescindibilità del nulla osta, pur in assenza del richiamato piano *ex art.* 12, è stata già affermata dalla giurisprudenza con specifico riferimento ad interventi realizzati all'interno del medesimo **parco** e dello stesso Comune di Pescasseroli.

In detta occasione, il Consiglio di Stato, pur rilevando l'esistenza di un primo minoritario orientamento per il quale, nelle more dell'adozione del piano, non sarebbe necessaria l'acquisizione del nulla osta (TAR **Abruzzo** 7 marzo 2008, n. 130, TAR. Toscana, Sez I, 19 febbraio 2002, n. 288), riteneva di aderire all'orientamento prevalente in base al quale doveva, invece, ritenersi

necessario (Cons. Stato, Sez VI, 20 gennaio 2009, n. 265, Sez VI, 19 luglio 2006, n. 4594; Sez. V, ord. n. 5162 del 28 agosto 2001), pervenendo alla conclusione che *“l’operatività della previsione dell’art. 13 della legge n. -OMISSIS- del 1991 non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del **parco**, atteso che, in mancanza, la valutazione spettante all’Ente **Parco** deve fare riferimento agli atti istitutivi del **parco**, alle deliberazioni ed agli altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell’ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento dell’approvazione del piano del **parco**”* (Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018, n.5296).

Avuto riguardo all’illustrata *ratio* della norma in commento, deve ritenersi che l’esercizio dei poteri attribuiti all’Ente **Parco** debba essere orientata alla verifica della compatibilità di ogni intervento di modificazione o trasformazione incidente sull’area protetta con il primario interesse alla tutela della stessa.

Ne deriva, sotto un primo profilo, l’irrelevanza, ai fini invocati dagli appellanti, della mancata adozione del piano *ex* art. 12; sotto altro profilo, che ogni possibile conflitto con la parallela disciplina edilizia di fonte anche regionale (nella specie, l’eventuale assimilabilità delle opere ad interventi qualificabili, ai sensi della disciplina ordinaria, in termini di edilizia libera), deve essere risolto in ossequio al principio di specialità, riconoscendo la piena applicabilità della legge quadro come, peraltro, già riconosciuto dalla Corte Costituzionale in presenza di analoga fattispecie (C. Cost., 6 luglio 2012, n. 171).

Nell’occasione (la Corte si pronunciava circa la compatibilità della L.R. Lazio n. 14/2011, recante *“Disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta”*, contemplante la possibilità di installazione di *mobile home* all’interno di parchi protetti), premesso che la disciplina delle aree protette rientra nella materia della tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (*ex multis*: sentenza n. -OMISSIS- del 2011), richiamava l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui individua come *“interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e statuisce che sono comunque da*

*considerarsi tali (art. 3, comma 1, lettera e numero 5) «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili ...»* evidenziando come tali installazioni non vengano contemplate dal successivo art. 6 fra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Con specifico riferimento ai manufatti di interesse (*mobil home*) la Corte, richiamando l'art. 11, comma 3, della legge quadro, a norma del quale *“nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”*, negava che *“l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento”* potesse essere sottratta al parere dell'Ente gestore.

Può, quindi, affermarsi, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte, che l'opzione ermeneutica per la quale l'installazione delle *mobil home* può prescindere dall'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 13 della legge quadro, non è coerente con la previsione di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

In ragione dell'affermata applicabilità della legge quadro, non può che rilevarsi la pretestuosità del dedotto profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la conformità delle opere alla L.R. n. 16/2003, pur affermando la necessità del nulla osta *ex art. 13* della legge.

Argomenti a sostegno delle tesi dell'appellante non possono, inoltre, essere ricavati dalla invocata Adunanza plenaria n. 17 del 27 luglio 2016, da ritenersi inconferente al caso di specie in quanto riferita alla questione relativa alla perdurante vigenza dell'ipotesi di silenzio-assenso prevista dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge n. -OMISSIS- del 1991 (richiamata dall'art. 28, comma 1, della L.R. Lazio n. 29 del 1997, a norma del quale *“il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge n. -OMISSIS-/1991”*) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del

1990, escludeva che l'istituto potesse trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Pretestuosa risulta, infine, la censura riferita al richiamo operato dal Tar alla presenza di *“reti tecnologiche all'interno del villaggio turistico che ne consentono l'uso abitativo”* dalla quale gli appellanti deducono che le opere oggetto di contestazione nella presente vicenda sarebbero state individuate tanto dall'amministrazione quanto dal Tar in *“tali impianti?”* e non nelle *“contestate cassette mobili”*: affermazione che troverebbe conferma nella circostanza che *“nell'ordine di demolizione impugnato si rechi altresì un espresso ordine alle aziende erogatrici di sospendere le relative somministrazioni?”*.

Sul punto non può che evidenziarsi come tanto i contenuti del provvedimento impugnato, quanto della sentenza del Tar siano inequivocabilmente riferiti ai manufatti (l'esistenza di reti tecnologiche veniva menzionata unicamente per evidenziare l'insufficienza della circostanza che i manufatti fossero mobili a legittimare, di per sé, la non necessità del nulla osta).

Con il secondo motivo, gli appellanti, riproponendo il primo capo d'impugnazione di primo grado, deducono il loro *“difetto di legittimazione passiva”*.

Relativamente alla Signora -OMISSIS- -OMISSIS-, deducono, *“errore di diritto ed omessa pronuncia e violazione di legge art. 654 cpp efficacia del giudicato penale”* rilevando l'erroneità dell'affermazione del Tar per la quale *“il provvedimento impugnato rinvia espressamente alle pronunce del Tribunale di Sulmona che hanno accertato la responsabilità della ricorrente nella realizzazione dei manufatti in questione (sentenza n. 178 del 15.4.2002 e sentenza n. 259/03, confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza n. 1711/2007) e pertanto correttamente le è stata notificata l'ordinanza ai sensi dell'art. 29 l. n. -OMISSIS-/1991 che dispone di intimare la riduzione in pristino dei luoghi trasformati ai trasgressori del divieto (posto dall'art. 13 della l. n. -OMISSIS-/199) di realizzare interventi, impianti ed opere in area protetta senza il nulla osta dell'Ente Parco”*.



Quanto affermato dal giudice di prime cure viene censurato sotto plurimi profili.

*In primis*, non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 654 c.p.p. in tema di “*efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi?*” nei confronti dell'appellante -OMISSIS-.

Sul punto gli appellanti allegano che la norma procedurale troverebbe applicazione qualora si controverta “*intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa?*” e sempre in ipotesi di fatti accertati a carico dell'imputato.

A tal fine allegano che i procedimenti penali richiamati dall'amministrazione che interessavano l'appellante -OMISSIS-, in parte vedevano coinvolto il solo appellante -OMISSIS- e in parte non venivano definiti con sentenza di condanna.

Da quanto esposto ricavano che non troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 654 c.p.p. non potendosi ritenere “*automaticamente che il complesso delle sentenze penali citate possa suffragare e legittimare la partecipazione passiva della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- all'azione amministrativa (cfr. in tema di art. 654 cpp: sent. Consiglio di Stato, sez VI, n. 5473, del 23/11/17)*”.

Sotto altro profilo, censurano la sentenza del Tar laddove stabilisce che “*l'aver il provvedimento indirizzato l'ordine alla ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di comproprietaria e legale rappresentante dell'Associazione che gestisce la struttura, non ne inficia la validità, trattandosi di irregolarità meramente formale, proprio perché nelle premesse di detto provvedimento vengono richiamate le sentenze che individuano la ricorrente come responsabile dell'abuso?*”.

Quanto alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS-, che indica quali proprietari dei manufatti mobili coloro che li utilizzano, la sentenza viene censurata nella parte in cui si afferma la correttezza della notifica allo stesso “*sia perché, avendo egli affermato, nel ricorso, di aver chiesto e ottenuto dal Comune l'autorizzazione a*

*realizzarli, si deve presumere che, oltre che autore, ne sia anche proprietario, sia perché nella perizia di parte (all. 6 del ricorso) si dà atto che il ricorrente è proprietario della struttura ricettiva composta, intera alia, proprio da 71 manufatti mobili”.*

Si richiama tal proposito l’art. 12 della L.R. n. 16/2003 nella parte in cui prevede che *“le unità abitative delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1 della presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi”.*

Il Tar avrebbe, quindi, errato nell’affermare, circa tale profilo, che dalla presentazione della richiesta di autorizzazione alla installazione dei manufatti dovrebbe presumersi *“che, oltre che autore, ne sia anche proprietario, sia perché nella perizia di parte (all. 6 del ricorso) si dà atto che il ricorrente è proprietario della struttura ricettiva composta, intera alia, proprio da 71 manufatti mobili”* e che risponderebbe del presunto illecito poiché, si afferma, essere proprietario dell’area interessata all’abuso, nonché, legale rappresentante dell’Associazione *“Aquila Reale”* che gestisce l’area, non sarebbero elementi sufficienti a qualificarlo come *“trasgressore”*.

Circa la proprietà delle *mobil home* il Tar avrebbe equivocato il contenuto della perizia depositata in giudizio che, invece, avrebbe *“attestato che i manufatti si trovavano nell’area, ma non ha affatto dichiarato che appartenessero al sig. -OMISSIS-”* come dimostrato in primo grado allegando i contratti *“di parcheggio”* aventi ad oggetto il diritto di stazionamento delle *mobil home* sul proprio terreno.

Il Tar avrebbe erroneamente negato rilievo a tali documenti *“poiché privi di data certa e dunque inopponibili ai terzi ex art 2704 c.c.”* nonostante sia documentata la loro trasmissione via fax in *“data 12 giugno 2012, dalle ore 15.51 in poi, sicuramente erano esistenti e validi in tale epoca storica, precedente la data della contestata sanzione (30 ottobre 2012)”*.

Le suesposte censure, a tacere della loro ridondanza e parziale inconferenza, sono infondate.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L. n. -OMISSIS-/1991 “*il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere*”.

E', pertanto, conforme alla norma la notifica del provvedimento nei confronti dell'appellante -OMISSIS- in qualità di “*trasgressore*” in virtù del richiamo operato alle vicende penali nell'ambito delle quali veniva individuata come responsabile dell'abuso: qualità che l'appellante non smentisce limitandosi ad allegare, a sostegno del proprio difetto di legittimazione passiva, l'erroneità della propria indicazione come comproprietaria dell'area e Legale rappresentante dell'Associazione turistico culturale “*L'Aquila reale*”, nonché, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 654 c.p.c. (profilo irrilevante ai presenti fini).

Quanto alla erronea indicazione della stessa come comproprietaria o Legale rappresentante, non può che condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado laddove qualifica tali errori in termini di mere irregolarità formale inidonea a viziare il provvedimento impugnato.

Con riferimento alla posizione dell'appellante -OMISSIS-, deve rilevarsi che non è controverso che sia proprietario dell'area sulla quale insistono i manufatti abusivamente realizzati.

E' altrettanto pacifico, perché affermato in sede di ricorso di primo grado (testo riportato integralmente nell'atto di appello), che sia stato lo stesso Signor -OMISSIS- a richiedere e ottenere l'autorizzazione sindacale all'installazione delle *mobil home* che, tuttora insistono su area di proprietà dello stesso.

La riconosciuta natura reale dell'ordine di demolizione determina che sia corretta la notifica del provvedimento al proprietario a prescindere dalla

responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391) in quanto soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso.

Con il terzo motivo gli appellanti deducono “*violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 241/90 - difetto di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo*” per aver il Tar respinto la medesima censura formulata in primo grado mediante un errato richiamo all'art. 21 *octies* della L. n. 24/1990.

L'erroneità del richiamo viene dedotta affermando che la misura impugnata in primo grado non sarebbe vincolata, non rientrando “*nel novero degli atti contingibili ed urgenti tali da escludere ogni onere istruttorio a carico della PA*”.

Né sarebbe invocabile, nel caso di specie, il carattere vincolato proprio dei provvedimenti repressivi in materia di edilizia atteso che non si verte in tema di costruzioni soggette a titolo edilizio.

Evidenziano, altresì, che anche nell'ipotesi in cui fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica *ex lege* n. -OMISSIS-/91, il relativo procedimento, in quanto teso all'adozione di un atto discrezionale, avrebbe reso doverosa la comunicazione di avvio *ex art. 7* della legge n. 241/90.

Il motivo è infondato.

Premesso che l'installazione dei manufatti oggetto di contestazione, come ampiamente illustrato, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, necessitava di un titolo abilitativo da individuarsi nel nulla osta rilasciato dall'Autorità di **Parco**, deve riaffermarsi il carattere vincolato del provvedimento impugnato in primo grado.

Circa tale questione non può che richiamarsi il consolidato principio per il quale “*l'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive costituisce misura a carattere rigidamente vincolato, che non necessita di specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico sottostante neanche qualora sia adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi (cfr. ex multis Cons. Stato, -OMISSIS-)*” (Cons. Stato, Sez. II, 16 dicembre 2019, n.-OMISSIS-).

Con il quarto motivo gli appellanti deducono “*omessa pronuncia - difetto di istruttoria*” evidenziando come già in primo grado venisse rilevato che “*l'Ente Parco ha assunto il provvedimento gravato senza aver effettuato e/o disposto, preliminarmente, attraverso proprio personale, un verbale di accertamento*”.

Il Tar avrebbe, quindi, errato nel ritenere l'infondatezza del dedotto difetto d'istruttoria sul solo rilievo della presenza all'interno del **parco** dell'insediamento ricettivo realizzato dai ricorrenti, senza aver chiesto e conseguito il nulla osta e della natura vincolata del proprio agire.

Il motivo è infondato.

Sul punto è sufficiente rilevare che è pacifica e non contestata dagli appellanti, nonché specificata nel provvedimento impugnato, la presenza all'interno del camping di 71 *mobil home*, dotate di impianti tecnologici e allacciamento alla rete fognaria (che testimoniano il soddisfacimento di esigenze non transitorie), prive del titolo abilitativo cui, per le suesposte ragioni, era subordinata la legittimità dell'intervento.

Per quanto precede l'appello deve essere respinto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti, nonché, degli estremi dei procedimenti penali promossi a loro carico.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Poppi**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.